

Articolo 27 SEBC – La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

Le disposizioni dell'articolo 248 del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.